

COMUNE DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA


REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 45 del 05/11/2010

[Handwritten signature]

INDICE

- ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
- ART. 4 FINALITA' E ATTIVITA'
- ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA COMUNALE
- ART. 6 ISCRIZIONE
- ART. 7 COMUNICAZIONI PERIODICHE
- ART. 8 CANCELLAZIONE DALLA CONSULTA
- ART. 9 ORGANI DELLA CONSULTA
- ART. 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 12 PRESIDENTE- RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO
- ART. 13 CONSIGLIO ESECUTIVO
- ART. 14 PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 15 PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE-VICE PRESIDENTE-
SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO
- ART. 16 SEDE DELLA CONSULTA
- ART. 17 PUBBLICITA'
- ART. 18 ENTRATA IN VIGORE- NORME TRANSITORIE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

REGOLAMENTO

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TUSA

art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Tusa, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Tusa nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

art. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le forme associative operanti sul territorio del Comune di Tusa.
2. Per forme associative si intendono tutte le organizzazioni con sede nel territorio del Comune di Tusa, che rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività senza fine di lucro né finalità partitiche, la cui vita associativa sia ispirata a principi democratici.

art.3

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI


1. E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale, territoriale così denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Tusa".
2. E' conservato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ed è di libera consultazione l'elenco delle Associazioni appartenenti alla Consulta.

art. 4

FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione e le attività delle libere organizzazioni aderenti, impegnate nei seguenti settori:

- Socio- assistenziale
- Ambiente, impegno e protezione civile
- Educative e culturali
- Attività sportive e tempo libero



2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. La Consulta adotta linee di intervento volte a promuovere:
 - attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale;
 - politiche sociali fondate sulla centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
 - attività culturali, sportive e del tempo libero;
 - attività di coordinamento e collaborazione con la Biblioteca Comunale;
 - attività di protezione civile, tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.

art. 5


MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA COMUNALE

1. Possono aderire alla Consulta le forme associative di cui all'art. 2, costituite da almeno 1 anno, che hanno sede nel comune di Tusa e che nell'ambito di esso svolgono le loro attività principali.
2. Si aderisce alla Consulta mediante apposita istanza presentata al Comune dal rappresentante legale dell'organizzazione richiedente, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, eventualmente registrato;
 - una dichiarazione contenente la consistenza numerica dell'Associazione, la lista dei membri del consiglio direttivo, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - una relazione sulle attività già svolte nel corso dell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
 - copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - copia di eventuale iscrizione altri Albi.

art. 6

ISCRIZIONE

1. Il Funzionario responsabile del competente servizio, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, previa verifica dei requisiti e della documentazione, decide sull'accoglimento dell'istanza di iscrizione, dandone tempestiva comunicazione al legale rappresentante dell'organizzazione richiedente.
2. L'eventuale diniego di adesione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.


3

art. 7
COMUNICAZIONI PERIODICHE



1. Entro il 30 giugno di ogni anno, pena la cancellazione, le forme associative aderenti alla Consulta, procedono a cura del proprio legale rappresentante a comunicare al Comune la permanenza o la perdita dei requisiti e delle condizioni che ne hanno determinato l'adesione, nonché le eventuali variazioni all'entità del corpo sociale, delle cariche sociali intervenute e dello statuto. Le stesse forme associative si impegnano contestualmente a presentare nella stessa occasione il rendiconto economico relativo all'anno solare precedente.
2. Qualora le forme associative svolgano attività finanziate, anche in parte, con risorse economiche comunali, sono tenute a presentare entro il medesimo termine del 30 giugno, una relazione dettagliata sulle attività svolte.
3. Le organizzazioni aderenti alla consulta si impegnano a presentare entro il mese di ottobre di ogni anno le proposte per iniziative o manifestazioni di interesse pubblico che intendano organizzare durante l'anno successivo. Ciò sarà necessario al fine di redigere un calendario annuale, d'intesa con l'Amministrazione Comunale che svolgerà un ruolo di promozione e coordinamento.

art. 8
CANCELLAZIONE DALLA CONSULTA

1. La cancellazione dall'Albo e l'estromissione dalla Consulta è disposta dal Responsabile dell'ufficio servizi sociali del Comune, nel caso di perdita accertata dei requisiti richiesti ovvero in caso di comprovata inattività protratta per almeno 2 anni.
2. La cancellazione deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.
3. Il Responsabile dell'ufficio servizi sociali valuta la documentazione e procede con le seguenti modalità:
 - dispone la cancellazione dalla Consulta se l'organizzazione non risponde o se la documentazione risulta insufficiente o comunque ne dimostri la sussistenza delle cause di cancellazione;
 - dispone la chiusura del procedimento con una decisione di non luogo a provvedere ove l'organizzazione dimostri la sussistenza dei requisiti e l'adeguata attività sociale svolta o esponga giustificati motivi che ne hanno impedito tale l'attività.

art. 9
ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Esecutivo.
2. Le funzioni di membro dell'Assemblea e di membro del Consiglio Esecutivo sono svolte a titolo gratuito.

art. 10
COMPITI DELL'ASSEMBLEA



L'Assemblea della Consulta è l'organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso.

1. L'Assemblea è convocata, entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola forma associativa od organismo facente parte della Consulta comunale.
3. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vice presidente e del Segretario i quali di diritto faranno parte del Consiglio esecutivo. Nella medesima seduta, con ulteriore, separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei restanti componenti del Consiglio esecutivo, rappresentativi di ognuno dei settori di cui al precedente art. 4 e da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle forme associative od organismi facenti parte della Consulta.
4. Per i restanti rappresentanti ciascun componente dell'Assemblea può esprimere una preferenza per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per settore.
5. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più anziano di età.
6. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno.
7. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
9. L'Assemblea rimane in carica fino al rinnovo delle cariche elettive del Comune.

art. 11
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio Esecutivo;
- Determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Esecutivo e controllarne l'attività;


5 

- Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione Comunale.

art. 12


PRESIDENTE – RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 10 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.
4. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.
5. Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali.
6. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente sia dell'Assemblea che del Consiglio Esecutivo.

art. 13

CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di quattro membri, rappresentativi dei settori previsti all'art. 4, oltre al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, ad un rappresentante del Comitato di Biblioteca nominato dal Comitato stesso, al Sindaco o suo delegato e ad un rappresentante di ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art. 10 e dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto.
3. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti.
4. Le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
 - costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;



6

- esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art. 4;
- ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori competenti per materia.

art. 14

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
 - dimissioni;
 - scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - due assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

art. 15

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio esecutivo perdono dette cariche per:
 - dimissioni;
 - scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - due assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
 - venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto all'art 10, comma 1.

art.16



SEDE DELLA CONSULTA

1. La Consulta ha sede presso la Casa Comunale.
2. Il Comune mette a disposizione della Consulta i propri locali, le attrezzature necessarie nonché il personale utile a supportare il lavoro della Consulta.

art. 17

PUBBLICITA'

1. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui alla Legge 142/90, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera cittadinanza.
2. E' delle forme associative aderenti alla Consulta richiedere un apposito spazio nel sito web del Comune di Tusa www.comuneditusa.sicilia.it.

 
7

ENTRATA IN VIGORE - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
2. In fase di predisposizione dell' elenco e di istituzione della Consulta sarà cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzarne adeguatamente la formazione, in modo da raccogliere l'adesione delle forme associative operanti sul territorio.

*Luca
Guerres f.lli
Lombardi*